



PROPOSTA SNAMI PER LA PIATTAFORMA NEGOZIALE

Il presente accordo collettivo nazionale disciplina il rapporto individuale libero professionale dei medici di medicina generale (MCA, MAP, MdS e MET), ricoprenti un ruolo unico con distinti profili professionali (art.40 comma 2 Legge 165/2001), con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), a livello nazionale, regionale, aziendale.

Il medico di medicina generale è un libero professionista autonomo.

Nel rispetto delle norme vigenti, svolge i compiti e le attività previste dal presente accordo nei confronti dell'Ente Pubblico che non esercita alcun potere autoritativo nei confronti del Medico convenzionato, all'infuori di quello di sorveglianza (1).

Il presente Accordo Collettivo Nazionale traccia le linee generali dei compiti, delle funzioni e dell'organizzazione del lavoro dei medici convenzionati nel rispetto dei LEA, su tutto territorio nazionale.

Gli accordi periferici regionali e aziendali non devono essere in contrasto con le linee tracciate nel presente accordo, e potranno essere stipulati solo fra le Amministrazioni competenti e le Organizzazioni Sindacali aventi titolo ai sensi del presente accordo nazionale.

In caso di difficoltà interpretative eventuali letture autentiche dell'ACN verranno effettuate da una commissione paritetica formata da SISAC e dalle OO SS firmatarie del presente accordo.

(1) Corte di Cassazione sentenza n. 20581/2008 - Consiglio di Stato sentenza. n. 1736 del 21.03.2011